



ODV ASSOCIAZIONE VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE

DI TREVIGLIO E GERA D'ADDA

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno 2022 il giorno 26 del mese di ottobre, alle ore 20.41, presso la sede sociale si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'ODV Associazione Volontari della Protezione Civile di Treviglio e Gera d'Adda per discutere e deliberare in relazione al seguente ordine del giorno:

1. Approvazione nuovo statuto dell'associazione.
2. Varie ed eventuali

Nel luogo ed all'ora indicati sono risultati essere presenti i componenti del Comitato Esecutivo nelle persone dei Signori

Eugenio Pezzotti – Presidente

Alberto Rottola – Vicepresidente

Alice Fabbretto – Consigliere e Segretario/Tesoriere

Michele Braga – Consigliere

Maria Quartieri – Consigliere

Elena Vecchi – Consigliere

Marco Villa – Consigliere

e n. 17 Soci, anche per delega, così come risulta dal foglio presenze firmato che si allega al presente verbale.

I soci presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. Eugenio Pezzotti, Presidente dell'Associazione ed il Segretario Sig.ra Alice Fabbretto con il compito di redigere il presente verbale: entrambi accettano.

Il Presidente constata e rileva che

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata a termini di statuto con

avviso inviato a tutti i soci il 18 ottobre 2022;

- l'Assemblea si svolge in seconda convocazione essendo andata deserta la riunione convocata in prima convocazione per il giorno 25 ottobre 2022 così come risulta da apposito verbale redatto e sottoscritto;
- è presente l'intero Comitato Esecutivo dell'Associazione;
- tutti i Soci presenti sono stati identificati;
- sono presenti un numero di soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie così come previsto dalle maggioranze assembleari ordinarie previste per le modifiche statutarie utili al recepimento della normativa sugli ETS come disciplinato dall'art. 101 comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017;
- il termine previsto per lo svolgimento delle assemblee atte a recepire gli adeguamenti alla nuova normativa ETS è stato di recente prorogato e fissato al 31.12.2022;
- con riferimento al primo punto previsto all'ordine del giorno è stato invitato e risulta essere presente il Dott. Colombo Gabriele Dottore Commercialista esperto nella materia del Terzo Settore, che ha prestato la sua opera di consulenza per la redazione del nuovo testo statuario così come da mandato professionale allo stesso conferito in data 09 settembre 2022.

Il Presidente, dopo aver rilevato e constatato quanto sopra riportato, dichiara che la riunione deve ritenersi pienamente regolare e valida.

Passando alla trattazione del primo e unico punto previsto all'ordine del giorno, il Presidente richiama la cronistoria, per sommi capi, delle disposizioni riguardanti la procedura di iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), ricordando che lo Statuto fu modificato con

03 NOV



delibera assunta dall'Assemblea il 23 settembre 2019 per un primo adeguamento alla normativa prevista dal D.Lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore.

Il Presidente prosegue informando che l'Ufficio RUNTS Regione Lombardia, Articolazione di Bergamo, in forza di quanto previsto dall'art. 54 del D.Lgs.

117/2017 e dell'art. 31 del DM 106/2020 che disciplinano il procedimento di iscrizione al RUNTS di enti trasformati, ha inviato all'Associazione a mezzo

PEC in data 08 agosto 2022 una comunicazione che evidenziava notevoli punti e mancanze di applicazione della normativa in vigore rilevati nel processo

di istruttoria dalla lettura del vigente testo statutario, richiedendo nel contempo la modifica dello statuto per ottemperare e concludere il procedimento di

iscrizione al RUNTS. Precisato che il termine per ottemperare a tali richieste in ossequio a quanto previsto dal DL 73/2002 è in scadenza il prossimo 15

novembre 2022 il Presidente su incarico del Comitato Esecutivo ha individuato un professionista esperto della materia del terzo settore nella persona del

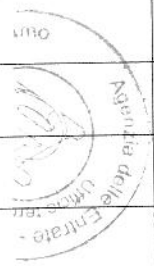
Dott. Colombo Gabriele Dottore Commercialista con studio in Treviglio al quale è stato affidato l'incarico di supportare l'Associazione nella predisposizione delle modifiche statutarie. Riferisce infine che il Professionista suggeriva come opportuna la stesura completa dello statuto al fine di ricomprendere i

rilievi evidenziati dal RUNTS e disciplinare al meglio la vita dell'Associazione sulla base ed in coerenza della normativa contenuta nel Codice del Terzo Settore D. Lgs. 117/2017 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Viene data lettura integrale della bozza dello statuto sociale predisposto al termine della quale viene dichiarata aperta la discussione sull'argomento.

Intervengono con richieste di approfondimenti e chiarimenti alcuni Soci ai

11/2022



quali risponde in modo esauriente il Presidente con l'assistenza del Dottor Colombo Gabriele.

L'Assemblea, al termine della esauriente discussione, approva all'unanimità, il nuovo testo di Statuto sociale che si allega al presente verbale quale parte integrante dello stesso.

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D. Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

L'Assemblea delega il Presidente a provvedere alla registrazione del presente statuto ed alla richiesta di conferma di iscrizione al RUNTS secondo le modalità ed i tempi che verranno forniti dal Registro.

Alle ore 22.25, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta

Il Segretario

Il Presidente

Alicia Labbretto

Eugenio Penelli

REGISTRATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI TREVIGLIO l. 02/03

il 03 NOV. 2022 N° 1888

SERIE 3

PER EURO ESENTE

IL FUNZIONARIO



STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA**COSTITUITA IN FORMA DI ORGANIZZAZIONE DI****VOLONTARIATO AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017****“ODV ASSOCIAZIONE VOLONTARI DELLA PROTEZIONE
CIVILE DI TREVIGLIO E GERA D'ADDA”****Art. 1 - Denominazione e sede**

1. È costituita, in forma di organizzazione di volontariato, l'associazione denominata: “ODV ASSOCIAZIONE VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE DI TREVIGLIO E GERA D'ADDA” di seguito, in breve, “associazione”. L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.

2. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Treviglio (BG) e la sua durata è illimitata.

4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

Art. 2 - Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, l'associazione ha lo scopo di svolgere attività di Protezione Civile così come indicato dalle normative nazionali e regionali oltre che da indicazioni di enti provinciali quali

- Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modificazioni

- D.P.R. n. 194 del 08 febbraio 2001

- Legge 12 luglio 2012 n. 100 e successive modificazioni

- Decreto Legislativo n. 1 del 02 gennaio 2018

Art 3 - Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.lgs. 117/2017:

- Protezione Civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modificazioni;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del D.lgs. 117/2017;

2. In particolare l'associazione si occupa di:

- a) collaborare con le Pubbliche Istituzioni per lo studio di piani preventivi di emergenza e per una migliore protezione di territorio e ambiente;
- b) intervenire in occasione di emergenze su richiesta formale delle autorità preposte e seguendone le direttive con attività logistica/gestionale e tele-

U 3 NOV



radiocomunicazioni;

c) svolgere un'attività di specializzazione negli ambiti operativi previsti dall'art. 4 comma 1 del Regolamento Regione Lombardia n. 9 del 18 ottobre 2010 pubblicato sul Bollettino Ufficiale Serie Ordinaria n. 8 del 23.02.2018;

d) prestare opera di servizi logistici in corso di manifestazioni pubbliche, di manifestazioni sportive, di manifestazioni culturali e musicali, di raduni e convegni, di fiere, con esclusione di manifestazioni a carattere politico e di qualsiasi tipologia di sciopero, solo su richiesta formale della Pubblica Autorità;

e) istituire corsi di formazione e addestramento per i propri associati, per altre associazioni, per enti pubblici e privati, in particolare per l'attività specifica di interventi in caso di emergenza chimica, radioattiva e di salute pubblica;

f) svolgere attività didattiche e culturali, organizzare incontri pubblici e privati per la divulgazione dei principi della protezione civile e della specifica attività;

g) organizzare e partecipare ad esercitazioni, incontri, convegni e studi di protezione civile;

h) collaborare alla logistica della istituzione e gestione di attrezzature in occasione di raduni o convegni estemporanei, occasionali o commemorativi, solo su richiesta formale della Pubblica Autorità.

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.



Art. 4 – Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

2. Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 5 – Raccolta fondi

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 – Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.

3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

4. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.

4.1 I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione



dell'atto costitutivo e della prima versione dello statuto.

4.2 I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo.

4.3 I soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

5. L'ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea o il Collegio dei garanti se istituito in occasione della prima convocazione utile.

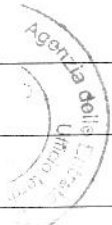
7. Ciascun associato ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative.

Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e



deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre, gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal consiglio direttivo /dall'Assemblea.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso scioglimento o



esclusione.

2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.

4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.

5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati o al Collegio dei Garanti se istituito, mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'associazione.

6. L'Assemblea o il Collegio dei Garanti delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività pre-

2022



state, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dal consiglio direttivo o in un eventuale regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 10 – Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
- e) il Collegio dei Garanti se nominato

2. Gli organi sociali hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 – Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione.

Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.



3. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta.

Ciascun associato può rappresentare un solo associato.

5. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.

6. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione dal consiglio direttivo.

7. E' possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato. La verifica compete al Presidente dell'Assemblea.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di

danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;

f) deliberare l'ammontare della quota associativa annua in sede di approvazione del bilancio/rendiconto preventivo;

g) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;

h) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;

i) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo;

j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;

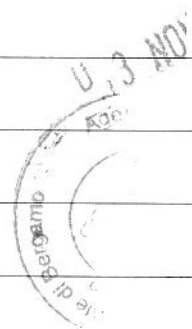
b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.

3. L'Assemblea è convocata, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, me-



diante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione, o alla sua fusione, o scissione.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

7. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci.

Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

11. L'Assemblea può svolgersi in modalità telematica con collegamenti da remoto.

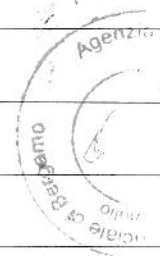
Il Presidente del consiglio direttivo ha l'obbligo di accertare il regolare funzionamento della piattaforma telematica adottata per lo svolgimento dell'Assemblea.

Art. 15 – Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.



3. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 - Competenze del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività) e il bilancio consuntivo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
- f) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;

28



- | | |
|---|--|
| g) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa; | |
| h) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci; | |
| i) deliberare in merito all'esclusione di soci; | |
| j) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci; | |
| k) eleggere il presidente e il vicepresidente o più vicepresidenti; | |
| l) nominare il Segretario scelto solo tra i componenti del consiglio direttivo e il Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i soci. In caso si nomini il Segretario/Tesoriere questi può essere scelto solo tra le persone componenti il consiglio direttivo; |  |
| m) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza; | |
| n) nominare i Responsabili di Settore scelti tra i soci; | |
| o) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri. | |
| p) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso; | |
| q) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale. | |

Art. 17 - Funzionamento del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggio-

ranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive.

Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.

Eventuali sostituzioni dei componenti del consiglio direttivo nel corso del triennio sono effettuate attingendo alla lista dei non eletti e le nomine dei nuovi componenti devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza del consiglio direttivo che deve essere rinnovato.

2. Il consiglio direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari.

In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma/PEC inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

3. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

5. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

7. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

8. Le riunioni del consiglio direttivo si possono svolgere anche in modalità telematica.

Spetta al Presidente del consiglio direttivo verificare il corretto funzionamento della piattaforma telematica adottata per lo svolgimento della riunione in modalità da remoto.

Art. 18 - Il presidente

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

2. Il presidente:

a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;

b) dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;

c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Am-



ministrativa;

- e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo accertandone la regolarità della convocazione ed il loro funzionamento;
- f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dal consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente.

4. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 - Il segretario

1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e del consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

Art. 20 - Organo di controllo e revisione legale

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e

sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso.

Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 21 – Collegio dei Garanti

1. L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci. Le eventuali so-

stituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina.

I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

2. Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi, giudicando sulle medesime in via definitiva, ex aequo et bono e senza formalità di procedure.

Art. 22 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il libro dei volontari contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

3. I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

Art. 23 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- j) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 24 - Scritture contabili

1. Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 25 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal consi-



glio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità al Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 05.03.2020 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 102 del 18.04.2020.

4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea.

Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto del 04 luglio 2019 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del provvedimento di cui al comma 3 del presente articolo, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua

7. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati

2022



dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di dicembre di ogni anno.

Art. 26 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 27 - Assicurazione dei volontari

1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi e derivanti dallo svolgimento dell'attività di volontariato di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

2. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 28 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione



Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 29 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

022







O.d.V.
**Associazione Volontari della Protezione Civile
di Treviglio e Gera d'Adda**

Via Abate Crippa, 34/c - 24047 TREVIGLIO (BG) - Tel. +39.0363.41.92.72
www.protezioneciviletreviglio.it E-mail: info@protezioneciviletreviglio.it C.F. 93003030165

Reg. Albo Comunale di Treviglio nr. 49
Reg. Albo Regionale Volontariato fg. 316 nr. progr. 1257 sez. D. Protezione Civile
Iscrizione al Dipartimento della Protezione Civile nr. 80867.DI.5.2

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 26/10/2022 - FOGLIO PRESENZE

N.	Cognome	Nome	A/P *	Nome del delegato	Firma
1	ALOARDI	PATRIZIA		GATTI MONICA	Monica Gatti
2	ARDENGHI	RITA		PEREGO GIOVANNI	[Signature]
3	BONGIOVANNI	FABRIZIO			
4	BRAGA	MICHELE		[Signature]	[Signature]
5	BRIGATTI	GIORGIO AUGUSTO			
6	CORTI	GIULIO		[Signature]	[Signature]
7	D'AVENIA	GIOVANNI			[Signature]
8	DI MAURO	GIOVANNI			
9	FABBRETTO	ALICE			Alice Fabbretto
10	FACCHETTI	FABIO			
11	FERRARI	NEREO			Nereo Ferrari
12	GATTI	MONICA			Monica Gatti
13	GHIGGINI	MARCO			
14	INVERNIZZI	ROBERTA		BRAGA MICHELE	[Signature]
15	MERISI	FEDERICO		CORTI GIULIO	[Signature]
16	MORIGGIO	RAFFAELLA			Raffaella Moriggio
17	NASSUATO	DAVIDE			
18	PEREGO	GIOVANNI			[Signature]
19	PEZZOTTI	EUGENIO			Eugenio Pezzotti
20	PORTA	ANTONIO			[Signature]
21	PREZIUSO	RIPALTA			Prezioso Ripalta
22	PROIETTI	CECILIA			Cecilia Proietti





O.d.V.
Associazione Volontari della Protezione Civile
di Treviglio e Gera d'Adda

Via Abate Crippa, 34/c - 24047 TREVIGLIO (BG) - Tel. +39.0363.41.92.72
 www.protezioneciviletreviglio.it E-mail: info@protezioneciviletreviglio.it C.F. 93003030165

Reg. Albo Comunale di Treviglio nr. 49
 Reg. Albo Regionale Volontariato fg. 316 nr. progr. 1257 sez. D. Protezione Civile
 Iscrizione al Dipartimento della Protezione Civile nr. 80867.DI.5.2

N.	Cognome	Nome	A/P *	Nome del delegato	Firma
23	QUARTIERI	MARIA			Maria Quartieri
24	ROCCHI	PIERLUIGI		PREZIOSO RIPALTA	Prezioso Ripalta
25	ROTTOLA	ALBERTO			Alberto Rottola
26	SUDATI	FRANCESCO GIUSEPPE		VALOTA NADIA	Nadia Valota
27	TALLIA	LIVIA			Livia Tallia
28	VALLETTA	FRANCESCO			Francesco Valletta
29	VALOTA	NADIA			Nadia Valota
30	VECCHI	ELENA			Elena Vecchi
31	VILLA	MARCO			Marco Villa
32	ZERRAF	NORA			Nora Zerraf

*A = Assente P = Presente

